



N. 9518 REP. ----- N. 8065 RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

**"PEGASO 03 S.R.L."**

CON SEDE IN CARIGNANO (TO)

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno dieci del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto

alle ore diciassette e minuti cinque

(10-10-2018; 17,05)

**Registrato a Torino II  
Atti pubblici  
il 12/10/2018  
al n. 24929  
per € 200,00**

In Carignano (TO) Via Cagliero numero 3/l in un locale al piano secondo presso la sede della Società, ove richiesto.

Avanti me GABRIELE NADDEO Notaio in Caselle Torinese iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo è comparso il Signor:

- **NAPOLETANO STEFANO**, nato a Moncalieri (TO) il 18 ottobre 1985, Codice Fiscale NPL SFN 85R18 F335H, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **"PEGASO 03 S.R.L."**, con unico socio, con sede in Carignano alla Via Cagliero numero 3/l-3/L, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione) interamente versato, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 08872320018, numero REA TO - 1006893.

Quale comparente, della cui identità personale e poteri di firma io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, convocata in questi luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Proposta di modifica dello Statuto Sociale mediante approvazione del nuovo testo;

2) Deliberazioni conseguenti;

3) Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor NAPOLETANO STEFANO assume in tale sua qualità la Presidenza dell'assemblea e chiama me Notaio per la redazione del presente verbale, constatato e richiestomi di dare atto che:

- gli avvisi della presente assemblea sono stati inoltrati in tempo utile;

- è presente in Assemblea il socio unico, rappresentante l'intero capitale sociale, il

**"CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14"**, con sede in Carignano alla Via

Cagliari numero 3/I, 3/L, Codice Fiscale 80102420017, Partita I.V.A.

07253300011, in persona di Di Crescenzo Leonardo, nato a Guardiagrele (CH) il

24 settembre 1954;

- del Consiglio di Amministrazione oltre a egli Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti o assenti giustificati i Consiglieri infra indicati, come da annotazione apposta a fianco di ciascuno:

- Signor Banchio Luigi, Consigliere e Amministratore Delegato, presente;

- Signora Cirulli Maria, Consigliere, assente giustificata ed informata sugli argomenti dell'odierna assemblea, la quale ha dato parere favorevole;

- la Società è controllata da un organo di controllo, nominato nella persona del dottor Camarda Rosario, nato a Porto Empedocle (AG) il 13 maggio 1942, domiciliato in Osasio (TO) al Vicolo Ricca numero 6, iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 9725 in data 21 aprile 1995, assente giustificato, ma pienamente informato sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Dichiara dunque il Presidente che la presente Assemblea è validamente costituita, anche perchè in forma totalitaria ai sensi di legge e di Statuto, essendo rappresentato l'intero capitale sociale, e conferma a me Notaio l'incarico di redigere

il presente verbale.

Tutti i presenti dichiarano di pienamente conoscere ed accettare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e pertanto il Presidente illustra le ragioni che consigliano, ai fini di una migliore organizzazione e svolgimento della vita societaria, di approvare un nuovo testo di Statuto Sociale, così come deliberato, dall'assemblea dei sindaci, del socio unico "CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14" nell'assemblea del 12 luglio 2018.

La revisione dello Statuto Sociale è mirata a garantire - nell'ottica dell'imminente soppressione del COVAR 14 con cessione del capitale sociale di "PEGASO 03 S.R.L." ai Comuni consorziati - il controllo analogo congiunto da parte della pluralità dei soci.

Il Presidente informa inoltre che, il potenziale ingresso di una pluralità di enti nella compagine sociale modifica profondamente lo scenario nel quale "PEGASO 03 S.R.L." con unico socio si è da sempre resa attiva, aprendo all'eventualità di affidamenti "*in house frazionati*", che dovranno essere legittimati dalla previsione statutaria, anche attraverso il rinvio a patti parasociali o altri atti convenzionali, dell'esercizio congiunto, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici del controllo analogo.

Il Presidente rammenta infine che se le presenti proposte saranno accolte, occorrerà altresì procedere alla rinumerazione degli articoli dello statuto ed all'approvazione di un nuovo testo dello stesso.

Il Presidente dà pertanto lettura del nuovo testo dello Statuto Sociale, già all'uopo predisposto, e dopo di che invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, udite le proposte del Presidente, dopo ponderata discussione, all'unanimità, per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare ed adottare il nuovo testo dello statuto sociale quale illustrato dal Presidente.

In conseguenza a quanto testè deliberato, il Presidente provvede a consegnare a me Notaio il nuovo testo dello Statuto sociale nella sua redazione aggiornata, affinché lo alleggi al presente atto sotto la lettera "A" onde ne costituisca parte integrante e sostanziale, previa lettura datane ai comparenti unitamente all'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciassette e minuti trenta.

Dichiara la parte di avere conferito a me Notaio l'incarico di provvedere al deposito presso il Registro delle Imprese esclusivamente del presente atto, restando escluso a mio carico, ogni ulteriore adempimento da assolversi tramite **COMUNICA**, avendo il comparente all'uopo, incaricato professionisti e/o consulenti di propria fiducia.

*Le spese del presente verbale sono a carico della Società.*

Il comparente, previamente informato ai sensi del regolamento europeo GDPR UE 679/2016, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi.

Al riguardo dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Del che richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e conferma, e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti trenta. Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con inchiostro indelebile questo atto consta di fogli due sin qui di facciate cinque.

In originale firmato:

STEFANO NAPOLETANO

GABRIELE NADDEO - NOTAIO



normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione *in house providing*, e in particolare quello che impone che la compagine societaria rimanga costituita esclusivamente da Enti pubblici, sia singolarmente sia in forma associata, o Organismi di diritto pubblico. In tal caso, ferme le ulteriori condizioni previste dal presente Statuto, la Società sarà in ogni caso vincolata a realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato per lo svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci. La Società è autorizzata ad operare anche in favore di soggetti non soci, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il valore dei contratti non superi il 19% del fatturato a favore dei soci; b) l'attività affidata rientri nell'oggetto sociale e permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività svolta a favore dei soci. -----

#### ----- **ART. 5 – Durata** -----

1. La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre del 2060. -----
2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dalla legge. La durata della Società potrà, inoltre, essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci. -----

#### ----- **TITOLO II** -----

#### ----- **CAPITALE, QUOTE** -----

#### ----- **ART. 6 – Capitale sociale e quote** -----

1. Il Capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (un milione) suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. -----
2. Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori diritti in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno. -----

#### ----- **ART. 7 – Variazioni del capitale** -----

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia. -----
2. L'aumento del capitale sociale è possibile sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, quali aziende o rami d'azienda, crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge. -----
3. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di nuove quote in proporzione al numero di quote effettivamente detenute alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. -----
4. L'Organo Amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla data di effettuazione dell'atto del conferimento in natura, deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. -----

#### ----- **ART. 8 - Richiamo dei decimi** -----

1. In caso di aumento del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti residui mediante invio di raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata, con preavviso non minore di sessanta giorni. -----

2. La Società potrà, inoltre, esercitare i propri diritti contro i soci morosi, a norma di legge. -----

----- **ART. 9 - Trasferimento di quote** -----

1. Il trasferimento delle quote per atto tra vivi, non preventivamente autorizzato dal Ministero delle Finanze, è inefficace nei confronti della Società. Tale condizione decade automaticamente nel momento in cui l'assemblea dei soci delibera la riduzione del capitale sociale in misura inferiore al minimo prescritto per conservare l'iscrizione all'Albo dei riscossori. -----
2. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote di partecipazione al capitale sociale o i diritti di sottoscrizione di cui all'art. 7 del presente Statuto, dovrà previamente a mezzo di lettera raccomandata A. R. o posta elettronica certificata offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto. -----
3. Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma si intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote. E' vietato il trasferimento di quote a soggetti che non siano enti od organismi pubblici, o società che non siano interamente pubbliche. -----
4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, a pena di decadenza, entro 40 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o del messaggio di posta elettronica certificata di cui al secondo comma del presente articolo, darne comunicazione mediante lettera raccomandata A. R. indirizzata all'offerente e per conoscenza alla società e agli altri soci o messaggio di posta elettronica certificata. In tale lettera o P.e.c. dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare la quota offerta in vendita al prezzo proposto. -----
5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. -----
6. Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni. -----
7. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché l'avente causa non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione. -----

----- **ART. 10 - Recesso del socio** -----

1. In caso di pluralità di soci, costituiscono causa di recesso del socio: -----
  - a. la modifica dell'oggetto sociale; -----
  - b. la trasformazione, la fusione e/o scissione della Società; -----
  - c. il trasferimento della sede all'estero; -----
  - d. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione di utili; -----
  - e. la proroga del termine di durata della società; -----
  - f. le ipotesi dell'art. 2497- *quater* c.c. (condanna della capogruppo per abuso di posizione dominante, alterazione delle condizioni di rischio, ecc.); -----

g. l'aumento di capitale sociale con offerta a terzi delle quote di nuova emissione;

h. le modificazioni di particolari diritti spettanti ai soci con decisione assunta a maggioranza.

2. I soci che recedono hanno diritto al rimborso della propria partecipazione al suo valore di mercato stabilito in base al criterio patrimoniale al momento della dichiarazione di recesso.
3. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi e conformemente ai limiti di cui all'art. 9.

A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota - pari al valore determinato come al comma due che precede - ed il termine per il suo pagamento - non superiore al termine di sei mesi. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 9 del presente Statuto.

5. I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della società dell'intenzione del socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più soci, la quota del socio recedente verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.
6. Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, secondo le previsioni dell'art. 2482 c.c.; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

#### ART. 11 - Finanziamento dei soci

1. I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla Società se richiesto o consentito dagli organi societari competenti in relazione ad esigenze di carattere transitorio, purché detentori di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.
2. I soci possono effettuare finanziamenti alla Società, sia fruttiferi sia infruttiferi, a fondo perduto o con diritto alla restituzione, anche in misura non proporzionale alle quote sociali possedute, ma nel rispetto della legislazione vigente.
3. I finanziamenti saranno considerati in conto mutuo a tasso zero, salvo diverse pattuizioni.

#### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

#### ART. 12 - Modalità decisionali

1. I soci decidono in forma assembleare sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

----- **ART. 13 - Convocazione dell'assemblea** -----

1. L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. -----
2. Ogni socio ha diritto di prendere parte alle decisioni previste all'art. 13, punto 1, e il suo voto vale in proporzione alla sua partecipazione, può inoltre farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, anche non socia, purché questa non ricopra nella società l'incarico di amministratore o di sindaco. -----
3. L'ipotesi di conflitto d'interessi resta disciplinata dall'articolo 2479 *ter* del codice civile. -----
4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, od in caso di assenza e/od impedimento del Presidente congiuntamente dagli altri due Consiglieri di Amministrazione, mediante comunicazione spedita ai soci almeno otto giorni prima della riunione. -----
5. La convocazione deve essere inviata tramite lettera raccomandata o, in alternativa, mediante posta elettronica certificata telefax o posta elettronica. -----
6. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora dell'adunanza. Se prevista sono indicati anche il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Il luogo d'adunanza si intende quello della sede sociale. -----
7. Sarà validamente costituita l'Assemblea, anche senza formalità di convocazione, alla quale partecipino la totalità del capitale sociale, tutti gli amministratori ed i Sindaci, se nominati. Gli stessi debbono essere informati e nessuno si deve opporre alla convocazione. -----
8. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Consentendolo la legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

----- **ART. 14 - Competenze dell'assemblea** -----

1. Sono riservate alla competenza dell'assemblea: -----
  - a. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; -----
  - b. la nomina e del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca anticipata del Consiglio di Amministrazione nelle modalità di cui all'art. 15 *bis* dello Statuto; -----
  - c. la determinazione del compenso dei suddetti organi; -----
  - d. la modifica dell'atto costitutivo; -----
  - e. le decisioni di compiere operazioni che implicino la modificazione sostanziale dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
  - f. la deliberazione su ogni operazione societaria che importi per la Società un impegno finanziario superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; -----
  - g. l'acquisto di aziende ed immobili; -----
  - h. la cessione di aziende ed immobili; -----
  - i. deliberazione su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge; -----

j. la deliberazione su altri oggetti sottoposti al suo esame da uno o più amministratori, oppure da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, a condizione che siano indicati gli argomenti da trattare; -----

2. Fatti salvi i diversi *quorum* richiesti per le decisioni di cui al successivo art. 15 *bis*, comma 1, l'Assemblea di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. -----

3. E' necessario invece il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 85% del capitale sociale per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere d), f), g), h) del presente articolo. -----

4. Sono, invece, adottate con il consenso unanime dei soci intervenuti le delibere aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere e) e j) del presente articolo. -----

#### ART. 15 - Svolgimento dell'assemblea -----

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. -----

2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato con il voto della maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui per legge tale funzione deve essere esercitata da un notaio. -----

3. Il Presidente dell'Assemblea: -----

a) verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare; -----

b) dirige la discussione e le operazioni di voto; -----

c) sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale, unitamente al segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro sociale. Nel verbale sono riportate, in sunto, le dichiarazioni dei soci che ne facciano espressa richiesta. -----

4. Le votazioni in Assemblea si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente, ma sempre in modo palese. -----

#### ART. 15 bis Elezione del Consiglio di Amministrazione -----

1. L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituita, nella seduta di prima convocazione, con il 90% del capitale sociale. Nelle convocazioni successive il *quorum* costitutivo si raggiunge con la presenza della maggioranza del capitale. -----

2. Al fine di soddisfare i requisiti per il controllo analogo congiunto di cui all'art. 5, comma 5 lettera a) del D.lgs 50 del 2016, il Consiglio di amministrazione viene eletto sulla base di tre distinte liste di candidature, espressione di tre differenti raggruppamenti di soci ordinati a seconda della partecipazione al capitale, come di seguito specificato: 1) sino al 2,99%; 2) dal 3% all'6,99%; 3) dal 7% del capitale sociale. (le carature sono suscettibili di modifiche in relazione all'esito delle acquisizioni) -----

3. Ciascun socio, in rappresentanza del proprio raggruppamento, ha diritto di proporre una sola candidatura tra soggetti in possesso di una speciale competenza tecnica e amministrativa. Il deposito delle liste deve avvenire presso la sede sociale almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora in cui è fissata l'Assemblea in prima convocazione. -----

4. Unitamente a ciascuna Candidatura dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali gli interessati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente. Ciascuna lista deve contenere almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato. Il voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione è palese e si esprime con una tema di preferenze che rappresentino ciascuna delle tre diverse liste depositate, riportante anche l'indicazione dell'incaricato alla presidenza. In assenza di candidature in rappresentanza di un raggruppamento, la preferenza può ricadere su qualsiasi candidato delle altre liste presenti. -----

5. Le preferenze sono computate in proporzione alla partecipazione al capitale sociale di ciascun votante. In caso di parità di preferenze tra candidati della medesima lista, prevale il prescelto appartenente al genere meno rappresentato in conformità con i principi di cui alla L. legge 12 luglio 2011, n. 120. In caso di parità tra candidati appartenenti al medesimo genere, si ricorre al ballottaggio. Nei casi in cui anche a seguito di ballottaggio si verifica l'ex aequo, si procede con l'estrazione a sorte. -----

6. La **revoca** anticipata del Consiglio di Amministrazione, o di un singolo componente, **è proposta dal Collegio** per l'esercizio del controllo analogo di cui al successivo art. 23, ed è deliberata con i quorum costitutivi di cui al comma 1. In prima convocazione la revoca anticipata è deliberata con il voto unanime dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale presente, mentre nelle convocazioni successive vale la decisione della maggioranza del capitale presente -----

#### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE

#### ART.16 - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto, ai fini e per gli effetti del precedente articolo 15 *bis* da tre membri. -----
2. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. All'organo amministrativo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 "Disciplina della proroga degli organi amministrativi". -----
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge in proprio seno l'Amministratore delegato. E' in ogni caso fatto divieto di conferire deleghe al Presidente del C.d.A. -----
4. E' esclusa la carica di Vicepresidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----
5. L'Organo Amministrativo potrà nominare, un Direttore Generale, anche revocando il precedente, individuandone gli specifici poteri nella delibera di nomina. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. L'Organo Amministrativo può inoltre conferire, nell'ambito dei propri poteri, incarichi speciali oltre che all'Amministratore Delegato, anche al Direttore Generale, purché non in contrasto con le competenze -----

di cui all'art. 17 dello Statuto. Può nominare, anche fra persone estranee all'Organo, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per singoli atti o categorie di atti. La durata dell'incarico non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato dell'Organo stesso o della delega. -----

6. Gli amministratori non possono essere individuati tra i dipendenti degli Enti soci controllanti o vigilanti, oppure tra i legali rappresentanti dei soci stessi, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile. -----
7. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori. -----
8. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è parimenti vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. E' vietata la stipula di patti o accordi di non concorrenza al termine del mandato, anche ai fini dell'art. 2125 c.c. -----

#### ----- **ART. 17 - Funzioni dell'Organo Amministrativo** -----

1. L'Organo Amministrativo, è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea o ad altri Organi. Ad esso sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. In via esemplificativa, l'Organo Amministrativo ha facoltà di: -----
  - a. valutazione delle relazioni degli organi delegati sul generale andamento della gestione; -----
  - b. su proposta dell'Amministratore Delegato, assunzione, sostituzione, licenziamento del personale della Società, in armonia ai poteri riconosciuti dal Collegio per il controllo analogo di cui all'art. 23, fissandone le retribuzioni e le mansioni; -----
  - c. disporre, su proposta dell'Amministratore Delegato se nominato, l'erogazione di gratifiche ed emolumenti aggiuntivi, così come di provvedimenti disciplinari, al personale della Società; -----
  - d. redazione e presentazione all'Assemblea degli schemi di bilancio e dei progetti di fusione e di scissione; -----
  - e. approvazione dei regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali; -----
  - f. delega di proprie attribuzioni all'Amministratore delegato, salva la possibilità di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega. -----

#### - **ART. 18 - Convocazioni e quorum del Consiglio di Amministrazione** -

1. Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altra sede purché in Comuni limitrofi, indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della seduta, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dall'Amministratore Delegato o da uno dei Consiglieri. -
2. La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della seduta, tramite lettera raccomandata od in alternativa, mediante messaggio di posta elettronica certificata, telefax o posta elettronica; in

caso d'urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima, con le medesime modalità. -----

3. Della convocazione viene dato avviso al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico negli stessi termini. -----
4. La riunione consiliare è validamente costituita, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i suoi membri ed il Collegio Sindacale o Sindaco Unico, se nominati. -----

--- **ART. 19 – Svolgimento delle sedute dell'Organo Amministrativo** ---

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Se le votazioni si concludono in parità è necessario riconvocare la seduta almeno una volta a distanza almeno di 24 ore dalla precedente. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti neppure in seconda convocazione, è preponderante il voto del Presidente, o comunque del Consigliere privo di deleghe. -----
2. Il Presidente coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. -----
3. Il Presidente nomina di volta in volta un segretario, anche estraneo al collegio. -----
4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nell'apposito libro sociale. -----
5. Qualora il Presidente ne accerti la necessità, le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire, che sia loro consentito lo scambio dei documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. -----
6. Le deliberazioni che non sono state prese in conformità al presente Statuto e alla legge sono impugnabili dal Collegio Sindacale o Sindaco Unico, se nominati, dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro 90 giorni dalla deliberazione; possono inoltre essere impugnate dai soci che rappresentino un quinto del capitale sociale, qualora lesivi dei loro diritti di soci. -----

----- **ART. 20 - Trattamento economico dell'Organo Amministrativo** -----

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso deliberato dall'Assemblea dei soci, nelle modalità di cui al precedente art. 14 e nei limiti stabiliti dalle leggi in vigore. -----

----- **TITOLO V** -----

----- **RAPPRESENTANZA** -----

----- **ART. 21 – Rappresentanza** -----

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente questa è assunta a chi ne fa le veci. Agli altri

amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dallo Statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione. ---

## ----- TITOLO VI -----

### ----- ORGANI DI CONTROLLO -----

#### ----- ART. 22 - Collegio dei Sindaci e Revisore. -----

1. E' fatto obbligo di nominare l'Organo di controllo. -----
2. L'Assemblea dei soci sceglie, in funzione del grado di complessità della struttura di bilancio, se attribuire la funzione di organo di controllo al Revisore o al Collegio dei sindaci, o ad un Sindaco Unico. -----
3. Se è istituito il Collegio Sindacale questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Presidente del collegio è scelto dall'Assemblea dei soci. -----
4. I Sindaci e il Revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. ---
5. In osservanza all'obbligo per le società pubbliche di adottare sistemi di contabilità separata in caso di svolgimento contestuale di attività in regime di economia di mercato e attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, la società è tenuta a separare la contabilità relativa alle attività svolte in regime di privativa, quale l'assolvimento delle funzioni amministrative e l'attività di riscossione in concessione, rispetto a tutte le altre attività rientranti nel proprio oggetto sociale. E' comunque tenuta a separare la contabilità dei servizi commissionati da soggetti non soci. -----

#### ----- Art. 23 Collegio per lo svolgimento del controllo analogo -----

1. L'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società, prescritta dall'art. 5, comma 5 lettera b) del D.lgs 50 del 2016 per gli affidamenti diretti di cui all'art. 16 del D.lgs 175/2016, è garantita attraverso la costituzione del Collegio per lo svolgimento del controllo analogo, composto di diritto da tutte le Amministrazioni aggiudicatrici in house iscritte nel Libro soci. -----
2. Al fine di garantire alle Amministrazioni aggiudicatrici con minore partecipazione al capitale l'esercizio dell'influenza determinante di cui al comma precedente, il Collegio per l'esercizio del controllo analogo adotta le proprie decisioni esclusivamente a maggioranza dei presenti, senza attribuire alcun peso all'entità della partecipazioni di ciascun socio al capitale sociale. Per le decisioni di cui al successivo comma 3, lettere c); d) e f) il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti. -----
3. Al Collegio per il controllo analogo sono riconosciuti ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi societari ed in particolare il potere di: -----
  - a. convocare gli organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati e verificare gli obiettivi assegnati all'organo amministrativo; -----
  - b. esercitare forme di controllo di gestione e verificare l'esatta esecuzione da parte della società degli atti di indirizzo; -----
  - c. esprimere parere vincolante a) sulle modifiche della dotazione organica (soppressione e incremento di risorse e progressioni di carriera); b) sulla gestione del personale eccedente con facoltà di

- proporre soluzioni alternative ai licenziamenti; c) sull'assunzione di nuove attività o nuovi servizi a favore di soggetti non soci; -----
- d. approvare il Piano dei Costi (bilancio previsionale), il Piano dei Servizi e l'eventuale Piano industriale; -----
- e. valutare l'andamento economico-finanziario della gestione e verificare la corretta attuazione dei piani e dei programmi; -----
- f. richiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci per la revoca anticipata di un singolo Amministratore o dell'intero Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui per vicende legate alla compagine sociale è venuta meno, per uno o più dei tre diversi raggruppamenti di cui all'art. 15 bis del presente Statuto, la partecipazione all'organo esecutivo; -----
- g. effettuare verifiche sull'attività e sull'organizzazione della società, al fine di assicurare la corretta applicazione delle tariffe, dei tributi e in genere delle entrate affidate, di verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti e la corretta e puntuale realizzazione degli investimenti, -----

4. Il controllo analogo di cui al presente articolo, oltretutto essere svolto collegialmente secondo le modalità indicate nei commi precedenti, viene effettuato anche singolarmente da ogni amministrazione aggiudicatrice che possieda una quota di capitale, attraverso atti negoziali aventi ad oggetto i servizi affidati con la modalità dell'in house providing e con la richiesta periodica di relazioni sulla gestione dei servizi e sugli obiettivi conseguiti; -----

----- **TITOLO VII** -----

----- **ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, UTILI** -----

----- **ART. 24 - Esercizio sociale e bilancio** -----

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, incluso il primo anno. -----
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi di legge alla compilazione del relativo bilancio, da sottoporre all'Assemblea dei soci. -----
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone per ogni esercizio il relativo Piano dei Costi, corredato di relazione illustrativa analitica, da inviare ai soci entro il 30 settembre di ogni anno, i quali potranno esprimere su di esso un motivato parere entro 30 giorni dal ricevimento. -----

----- **ART. 25 - Ripartizione utili** -----

1. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:
  - a) il 5% al fondo di riserva legale, sino al raggiungimento del limite stabilito dall'articolo 2430 del codice civile; -----
  - b) il 10% quale riserva straordinaria, fino all'ammontare individuato discrezionalmente dall'Assemblea; -----
  - c) il rimanente ai soci in proporzione delle relative quote di conferimento; salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea. -----

----- **ART. 26- Pagamento degli utili** -----

1. La distribuzione degli utili è effettuata nel termine che sarà fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli istituti di credito che saranno indicati dall'Assemblea medesima. -----

----- **TITOLO VIII** -----

----- **SCIoglimento SOCIETÀ, NORME INTEGRATIVE** -----

----- **ART. 27 - Scioglimento** -----

1. Il vincolo sociale potrà essere risolto o sciolto nei casi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. -----
2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni ed i compensi, nel rispetto delle norme inderogabili di legge. --

----- **ART. 28 - Rinvio** -----

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile, del TUSP D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. e delle leggi vigenti in materia. -----

VISTO PER INSERZIONE

Carignano, 10 ottobre 2018

*Stefano Napoleone*

*Stefano Napoleone*





Firmato digitalmente da  
GABRIELE NADDEO  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
TORINO:80083440018

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Caselle Torinese 5/11/2018